

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2017/2018)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 18/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 12.2.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 12 febbraio 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Roberto Pellegrini **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N°. 42 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 118 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DALLABETTA DIEGO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

2) RECLAMO N°. 43 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ CGC CAPEZZANO PIANORE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 127 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIERRO ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con reclamo del 9.10.2017, la Polisportiva Camaiore Calcio ASD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2/E del 21.09.2017 e comunicata in data 6.10.2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società CGC Capezzano Pianore ed € 675,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la Polisportiva Camaiore Calcio ASD asserisce di aver ottemperato al pagamento di quanto dovuto alla CGC Capezzano Pianore e di aver inoltrato alla Commissione Premi in data 27.06.2017 la relativa liberatoria autenticata dal Comitato Provinciale FIGC di Lucca in data 24.06.2017.

La CGC Capezzano Pianore, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 12 febbraio 2018.

Ai sensi dell'art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l'intervenuta transazione tra le parti, è necessario allegare alla relativa memoria

“l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante”.

Tanto premesso, si osserva che con raccomandata del 27.06.2017 veniva solo comunicato alla Commissione Premi l’avvenuto pagamento in data 24.06.2017 da parte della Polisportiva Camaiore Calcio ASD del premio spettante alla CGC Capezzano Pianore, ma non veniva trasmessa la liberatoria munita di visto di autenticità apposta dal Comitato competente.

La suddetta liberatoria, invece, è stata depositata dinanzi a questo Tribunale in allegato al reclamo della Polisportiva Camaiore Calcio ASD (9.10.2017) e, pertanto, successivamente alla decisione della Commissione Premi del 21.09.2017.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti.

Si osserva, altresì, che l’avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi.

Conferma per il resto quanto al pagamento della penale.

Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 44 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ CGC CAPEZZANO PIANORE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 161 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PARDINI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con reclamo del 9.10.2017, la Polisportiva Camaiore Calcio ASD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2/E del 21.09.2017 e comunicata in data 5.10.2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società CGC Capezzano Pianore ed € 675,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la Polisportiva Camaiore Calcio ASD asserisce di aver ottemperato al pagamento di quanto dovuto alla CGC Capezzano Pianore e di aver inoltrato alla Commissione Premi in data 27.06.2017 la relativa liberatoria autenticata dal Comitato Provinciale FIGC di Lucca in data 24.06.2017.

La CGC Capezzano Pianore, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 12 febbraio 2018.

Ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l’intervenuta transazione tra le parti, è necessario allegare alla relativa memoria *“l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il*

visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante".

Tanto premesso, si osserva che con raccomandata del 27.06.2017 veniva solo comunicato alla Commissione Premi l'avvenuto pagamento in data 24.06.2017 da parte della Polisportiva Camaiore Calcio ASD del premio spettante alla CGC Capezzano Pianore, ma non veniva trasmessa la liberatoria munita di visto di autenticità apposta dal Comitato competente.

La suddetta liberatoria, invece, è stata depositata dinanzi a questo Tribunale in allegato al reclamo della Polisportiva Camaiore Calcio ASD (9.10.2017) e, pertanto, successivamente alla decisione della Commissione Premi del 21.09.2017.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti.

Si osserva, altresì, che l'avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi.

Conferma per il resto quanto al pagamento della penale.

Ordina restituirsi la tassa.

4) RECLAMO N° 45 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ CGC CAPEZZANO PIANORE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 188 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TABARRANI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con reclamo del 9.10.2017, la Polisportiva Camaiore Calcio ASD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2/E del 21.09.2017 e comunicata in data 5.10.2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 2.032,50, di cui € 1.626,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società CGC Capezzano Pianore ed € 406,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la Polisportiva Camaiore Calcio ASD asserisce di aver ottemperato al pagamento di quanto dovuto alla CGC Capezzano Pianore e di aver inoltrato alla Commissione Premi in data 27.06.2017 la relativa liberatoria autenticata dal Comitato Provinciale FIGC di Lucca in data 24.06.2017.

La CGC Capezzano Pianore, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 12 febbraio 2018.

Ai sensi dell'art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l'intervenuta transazione tra le parti, è necessario allegare alla relativa memoria *"l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato*

l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante".

Tanto premesso, si osserva che con raccomandata del 27.06.2017 veniva solo comunicato alla Commissione Premi l'avvenuto pagamento in data 24.06.2017 da parte della Polisportiva Camaiore Calcio ASD del premio spettante alla CGC Capezzano Pianore, ma non veniva trasmessa la liberatoria munita di visto di autenticità apposta dal Comitato competente.

La suddetta liberatoria, invece, è stata depositata dinanzi a questo Tribunale in allegato al reclamo della Polisportiva Camaiore Calcio ASD (9.10.2017) e, pertanto, successivamente alla decisione della Commissione Premi del 21.09.2017.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti.

Si osserva, altresì, che l'avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi.

Conferma per il resto quanto al pagamento della penale.

Ordina restituirsi la tassa.

5) RECLAMO N° 49 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 128 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FILIPPI DENIS), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

6) RECLAMO N° 50 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VERONESI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

7) RECLAMO N° 51 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 100 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOMBARDELLI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

8) RECLAMO N° 52 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 129 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FLORIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

9) RECLAMO N° 53 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 201 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZENI SEBASTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

10) RECLAMO N° 54 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 102 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOUZRIBA ABDELLAH), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

11) RECLAMO N° 55 DELLA SOCIETÀ ASD RICOTORTOLA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SECCO NATIONAL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 109 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAVALLINI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con ricorso n. 109 pervenuto il 26 giugno 2017, la Società ASD Secco National adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della Società ASD Ricotortola al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2015/2016 il giocatore Cavallini Matteo nato il 17 febbraio 1998.

Con delibera in C.U. 2/E del 21.09.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Ricotortola al pagamento della somma di € 1.246,60, di cui € 1.084,00 in favore della Società ASD Secco National a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 162,60 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 14.10.2017, la Società ASD Ricotortola ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla Società ASD Secco National del 11.08.2017, attestante l'avvenuto pagamento della somma prevista dalle NOIF in relazione alla richiesta per il tesseramento con vincolo "giovane dilettante" del calciatore Cavallini Matteo, producendo, all'uopo, documentazione attestante quanto affermato.

Soggiungeva la Società ricorrente che la Società ASD Secco National aveva omesso di comunicare alla Commissione il predetto pagamento sebbene l'impegno a farsi carico di detto adempimento e che, del pari, la stessa Società ASD Ricotortola non aveva, in tal senso, provveduto.

Sia Commissione Premi di Preparazione che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche apprendevano del predetto pagamento solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 21 settembre 2017.

L'art. 96 delle NOIF recita:

2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica Società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.

Omissis....

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la Società o le Società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, ...omissis... Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della Società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Omissis...

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegati le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

Dall'esame della documentazione della normativa sopra richiamata e considerato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. È importante rilevare che gli Organi di Giustizia Sportiva, hanno avuto notizia della dichiarazione, rilasciata dalla Società ASD Secco National del 11.08.2017, attestante l'avvenuto pagamento della somma prevista dalle NOIF, solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 21 settembre 2017, ovvero solo con la presentazione del ricorso del 14.10.2017.

La Società ASD Ricotortola, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi.

Conferma per il resto quanto al pagamento della penale.

Ordina restituirsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 56 DELLA SOCIETÀ ASD RICOTORTOLA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SECCO NATIONAL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 135 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIUSTINO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con ricorso n. 135 pervenuto il 26 giugno 2017, la Società ASD Secco National adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della Società ASD Ricotortola al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2012/2013 il giocatore Giustino Marco nato il 4 gennaio 1998.

Con delibera in C.U. 2/E del 21.09.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Ricotortola al pagamento della somma di € 1.246,60, di cui € 1.084,00 in favore della Società ASD Secco National a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 162,60 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 14.10.2017, la Società ASD Ricotortola ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla Società ASD Secco National del 11.08.2017, attestante l'avvenuto pagamento della somma prevista dalle NOIF in relazione alla richiesta per il tesseramento con vincolo "giovane dilettante" del calciatore Giustino Marco, producendo, all'uopo, documentazione attestante quanto affermato.

Soggiungeva la Società ricorrente che la Società ASD Secco National aveva omesso di comunicare alla Commissione il predetto pagamento sebbene l'impegno a farsi carico di detto adempimento e che, del pari, la stessa Società ASD Ricotortola non aveva, in tal senso, provveduto.

Sia la Commissione Premi di Preparazione che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche apprendevano del predetto pagamento solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 21 settembre 2017.

L'art. 96 delle NOIF recita:

2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica Società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.

Omissis....

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la Società o le Società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, ...omissis...
Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della Società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Omissis...

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegati le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

Dall'esame della documentazione della normativa sopra richiamata e considerato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. È importante rilevare che gli Organi di Giustizia Sportiva, hanno avuto notizia della dichiarazione, rilasciata dalla Società ASD Secco National del 11.08.2017, attestante l'avvenuto pagamento della somma prevista dalle NOIF, solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 21 settembre 2017, ovvero solo con la presentazione del ricorso del 14.10.2017.

La Società ASD Ricotortola, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e, annulla limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi.

Conferma per il resto quanto al pagamento della penale.
Ordina restituirsi la tassa.

13) RECLAMO N° 57 DELLA SOCIETÀ ASD Ricotortola CONTRO LA SOCIETÀ ASD SECCO NATIONAL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PELLEGRINI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con ricorso n. 162 pervenuto il 26 giugno 2017, la Società ASD Secco National adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della Società ASD Ricotortola al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2012/2013 il giocatore Pellegrini Luca nato il 28 luglio 1998.

Con delibera in C.U. 2/E del 21.09.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Ricotortola al pagamento della somma di € 1.246,60, di cui € 1.084,00 in favore della Società ASD Secco National a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 162,60 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 14.10.2017, la Società ASD Ricotortola ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla Società ASD Secco National del 11.08.2017, attestante l'avvenuto pagamento della somma prevista dalle NOIF in relazione alla richiesta per il tesseramento con vincolo "giovane dilettante" del calciatore Pellegrini Luca, producendo, all'uopo, documentazione attestante quanto affermato.

Soggiungeva la Società ricorrente che la Società ASD Secco National aveva ommesso di comunicare alla Commissione il predetto pagamento sebbene l'impegno a farsi carico di detto adempimento e che, del pari, la stessa Società ASD Ricotortola non aveva, in tal senso, provveduto.

Sia Commissione Premi di Preparazione che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche apprendevano del predetto pagamento solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 21 settembre 2017.

L'art. 96 delle NOIF recita:

2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica Società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.

Omissis...

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la Società o le Società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, ...omissis...
Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della Società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

omissis...

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegati le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità

apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

Dall'esame della documentazione della normativa sopra richiamata e considerato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. È importante rilevare che gli Organi di Giustizia Sportiva, hanno avuto notizia della dichiarazione, rilasciata dalla Società ASD Secco National del 11.08.2017, attestante l'avvenuto pagamento della somma prevista dalle NOIF, solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 21 settembre 2017, ovvero solo con la presentazione del ricorso del 14.10.2017.

La Società ASD Ricotortola, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e, annulla limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi.

Conferma per il resto quanto al pagamento della penale.

Ordina restituirsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 58 DELLA SOCIETÀ ASD PIANO DI CONCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SIMONINI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con reclamo notificato in data 26.10.2017, la Società ASD Piano Di Conca ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 2/E del 21.09.2017, e comunicato in data 19.10.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD CGC Capezzano Pianore 1959, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Filippo Simonini, e pari ad € 248,40, di cui € 216,00 a titolo di premio, ed € 32,40 a titolo di penale.

La ASD Piano Di Conca, a fondamento del proprio gravame, dava atto di aver provveduto, in data 13 giugno 2016, al pagamento del premio di preparazione in questione, ed all'uopo depositava copia di un assegno bancario, con a lato una sottoscrizione per ricevuta in data 13 giugno 2017.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 12.02.2018.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

La Società appellante, infatti, non dimostra in alcun modo di aver adempiuto alla propria obbligazione relativa al pagamento del premio di preparazione di cui trattasi.

Infatti, nessuna efficacia probatoria può attribuirsi al documento prodotto dalla ASD Piano Di Conca, concernente la copia fotostatica di un assegno bancario, datato 12.06.2016, intestato alla controparte ASD CGC Capezzano Pianore 1959, per € 216,00, con a latere la dicitura manoscritta "Ricevo oltre al presente assegno l'importo di € 25,00 come rimborso raccomandata compresa liberatoria x Roma. 13/6/2017" con una sottoscrizione non decifrabile.

Come noto, il pagamento del premio di preparazione deve essere provato mediante la produzione della c.d. lettera liberatoria debitamente vidimata dal Comitato competente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 NOIF. Tale documento non si rinviene negli atti di causa.

Peraltro, non può non rilevarsi come un assegno bancario non incassato non possa avere rilevanza probatoria ai fini della dimostrazione dell'intervenuto pagamento degli importi indicati, così come non si può attribuire alcun tipo di riconducibilità alla Società resistente della sottoscrizione apparentemente apposta per ricevuta dell'assegno in questione.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Piano Di Conca e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 61 DELLA SOCIETÀ US FULGOR TREVIGNANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 258 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PASA ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con reclamo notificato in data 06.11.2017, la Società US Fulgor Trevignano ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 3/E del 19.10.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD AC Vedelago, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Alessandro Pasa, e pari ad € 1.869,90, di cui € 1.626,00 a titolo di premio, ed € 243,90 a titolo di penale.

La US Fulgor Trevignano, a fondamento del proprio gravame, rilevava come la ASD AC Vedelago avesse rilasciato in data 28 giugno 2017, all'esito dell'introduzione del giudizio di primo grado, la liberatoria relativa al premio di preparazione in questione, regolarmente depositata in data 07 agosto 2017 presso il Comitato Regionale Veneto (come risultante dalla copia che allegava, recante il timbro di avvenuto deposito).

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 12.02.2018.

Dalla documentazione in atti risulta accertato che, in data 28 giugno 2017, è stato tra le parti regolato il pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Alessandro Pasa ed è stata conseguentemente rilasciata apposta liberatoria da parte della ASD AC Vedelago, depositata in data 07 agosto 2017 presso il Comitato Regionale Veneto.

La liberatoria in questione, prodotta per la prima volta nella presente sede di gravame, risulta pertanto valida ed efficace ai sensi dell'art. 96 NOIF, di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere quanto al pagamento del premio di preparazione.

Con riguardo, invece, all'applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto - da un lato - il pagamento relativo al premio è stato effettuato successivamente alla proposizione del ricorso della ASD AC Vedelago (26 giugno 2017; e - dall'altro - in atti non v'è prova che prima della decisione alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l'ulteriore corso del procedimento.

Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata il che comporta, stante l'accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 NOIF.

Tanto considerato,
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere e, annulla limitatamente alla pronuncia sul premio, la
decisione della Commissione Premi.
Conferma per il resto quanto al pagamento della penale.
Ordina restituirsi la tassa.

Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 28 febbraio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini